



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 05/08/2010

SOCIETA' SNAM RETE GAS

Asservimento e occupazione temporanea.

AVVISO AL PUBBLICO

Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ENI S.p.A., come previsto dalle leggi vigenti, pubblica un estratto del Decreto di asservimento e di occupazione temporanea degli immobili necessari ai lavori di costruzione ed all'esercizio del Metanodotto "Nuovo Allacciamento Comune di Barletta 1° presa " DN 150 (6") 75 bar a favore della Snam Rete Gas s.p.a.

(di cui all'ex art. 22 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 s.m.i.)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il D.P.R. 08/06/2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. 302/2002 e dal D.Lgs. 330/2004 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di espropriazione per pubblica utilità";
- la Legge Regionale n. 3 del 22.02.2005 e s.m.i. recante " Disposizione regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- l'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato... (omissis)

Visto ... (omissis)

Vista... (omissis)

Visto... (omissis)

Dato atto... (omissis)

Visto... (omissis)

Dato atto... (omissis)

DECRETA

Art. 1

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n.7 c.a.p. 20097, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13271390158, R.E.A. Milano 1633443, Partita IVA n. 13271390158 è disposta l'imposizione di costituzione di servitù di metanodotto degli immobili siti nel Comune di Barletta, meglio individuati negli stralci planimetrici e nel piano particellare allegati al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

Art. 2

La costituzione di servitù di cui al precedente art. 1 viene imposta sulla parte delle aree richiamate nell'elenco su citato, individuata negli allegati stralci planimetrici, nella misura riportata nello stesso elenco alla voce "Superfici da asservire", ed ha per oggetto:

- lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1,00 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
- la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità ordinaria, della larghezza di metri 3, da realizzarsi e mantenersi a cura della Snam Rete Gas, come evidenziati nel piano particolareggiato d'esecuzione.
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.
- la facoltà della Snam Rete Gas S.p.A. ad occupare anche per mezzo delle sue Imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.
- le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
- il diritto della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
- il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
- restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Art. 3

La SNAM Rete Gas S.p.A. è autorizzata ad occupare temporaneamente, per un periodo di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di esecuzione del presente provvedimento, le aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori previsti, meglio identificate nella planimetria catastale e descritte nel piano particellare, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'esecuzione del Decreto di Asservimento ed Occupazione Temporanea ha luogo, per iniziativa della Società beneficiaria del menzionato Decreto,

entro il termine perentorio di due anni, con la redazione del verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. I succitati atti saranno redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione di servitù. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 5

Le indennità di servitù da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento degli immobili riportati nel piano particellare allegato al presente decreto, sono state determinate in via d'urgenza, senza particolari indagini e formalità, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 e s.m.i., in quanto l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della medesima normativa. Ai sensi della vigente normativa, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree ed erbacee di pregio insistenti sui fondi interessati dai lavori, eventualmente rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati a conclusione degli stessi. Tali elementi, da rilevarsi durante la fase della presa di possesso, verranno liquidati, ai sensi degli articoli 32 e 38 del D.P.R. n°327/2001 e s.m.i., in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui gli stessi si trovano. In caso di mancata accettazione o silenzio, l'indennità viene depositata, a cura della Società beneficiaria del presente Decreto, presso la sezione provinciale della Tesoreria Provinciale - servizio CDP e successivamente definita dalla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 6

L'indennità per l'occupazione temporanea degli immobili, come meglio quantificata nel piano particellare allegato al presente Decreto, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. ed è pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, è pari ad un dodicesimo di quella annua; in caso di mancata accettazione o silenzio, l'indennità viene depositata, a cura della Società beneficiaria del presente Decreto, presso la sezione provinciale della Tesoreria Provinciale - servizio CDP e successivamente definita dalla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 7

Le ditte proprietarie interessate sono invitate a comunicare per iscritto alla Snam Rete Gas S.p.A. (Distretto Sud orientale - Via G. Amendola, 162/1 - 70126 BARI) e, per conoscenza, al Comune di Barletta (Settore Lavori Pubblici - Servizio Espropri, con sede in Barletta, Corso Garibaldi, 210 al I piano (ex Banca d'Italia) entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso dei beni da parte del beneficiario, se intendono accettare le indennità offerte a norma dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

In caso di accettazione, l'indennità verrà corrisposta direttamente. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Le ditte proprietarie che non condividano la valutazione dell'indennità provvisoria indicata nel presente decreto possono presentare all'autorità espropriante, entro il medesimo termine sopra indicato (30gg), eventuali osservazioni scritte e depositare documenti. In tale ultimo caso ed in caso di silenzio della ditta proprietaria, l'autorità espropriante chiederà ai sensi dell'articolo 52 nonies del D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i., e dell'art. 14 comma 1 della L.R. 19/07, la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento alla Commissione Provinciale Espropri.

Il soggetto terzo che potesse vantare diritti sulle indennità, potrà proporre, nei modi di legge, opposizioni contro le stesso entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto del Decreto che avverrà nelle forme di cui al successivo art. 10. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche

per il terzo l'indennità di servitù resta fissa ed invariabile nella misura della somma depositata.

Art. 8

La Snam Rete Gas s.p.a., Società beneficiaria del presente Decreto, provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente Decreto ai proprietari delle aree da interessare all'asservimento ed all'occupazione imposti con il presente provvedimento, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto medesimo; ai sensi dell'art. 23 comma g) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni sui quali viene costituita la presente servitù.

Il beneficiario darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di asservimento nei modi e nei termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma i lettera f) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Art. 9

La SNAM Rete Gas S.p.A., provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4) del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità del decreto presso l'Ufficio delle Entrate e la successiva trascrizione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ex art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. nonché affisso all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si comunica che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso stragiudiziale al TAR competente o per via straordinaria al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BUR della Regione Puglia.

Barletta, lì 14 Luglio 2010

Il Dirigente del settore LL.PP.
Ing. Gaetano Domenico Pierro